PROCESSO VERBALE ADUNANZA VII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

20 luglio 2022

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 20 del mese di luglio duemilaventidue alle ore 16,42 in Torino, Aula Consiliare piazza Castello 205 -Torino, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 14 luglio 2022 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:
Alessandro SICCHIERO - Andrea TRAGAIOLI - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Gianfranco GUERRINI - Jacopo SUPPO - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Sono assenti i Consiglieri:
Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Luca SALVAI - Nadia CONTICELLI - Roberto GHIO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 3 "Torino Sud", Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 9 "Eporediese", Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"

OGGETTO: Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. derivanti da sentenze esecutive.

ATTO N. DEL_CONS 34

~~~~~~~~
~~~~~~~~

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 al comma 47 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. la Città Metropolitana di Torino è subentrata a titolo universale alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi dal 1 gennaio 2015, ivi comprese le entrate provinciali;

Preso atto che:

- a seguito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e del turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021, in data 27 ottobre 2021 il Dott. Stefano Lo Russo è stato proclamato Sindaco del Comune di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino.
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1/2022 del 13 gennaio 2022 sono state conferite alcune deleghe di funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani attribuendo a Jacopo Suppo l'incarico di Vice Sindaco con le seguenti deleghe: patrimonio, lavori pubblici, gare e contratti, infrastrutture, sviluppo montano, patrimonio, partecipazioni, assistenza Enti locali, rapporti con il territorio e i cittadini.

Rilevato che:

- i debiti fuori bilancio sono da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del TUEL (Dlgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.);
- nelle casistiche contemplate al comma uno dello stesso articolo rientrano le sentenze esecutive (punto a);
- il Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993, definisce il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente (…) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali di cui all'art. 191, commi 1-3 nonché gli artt. 193 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)". In particolare, essi consistono in un obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l'assunzione dell'impegno di spesa violando in tal modo la regolarità delle procedure di formazione degli atti contabili;
- secondo la giurisprudenza del Giudice contabile, devono considerarsi tali: gli obblighi di pagamento assunti dall'ente in violazione di norme giuridiche e contabili inerenti alla gestione dell'ente stesso; gli obblighi di pagamento, anche se sorti regolarmente, ma che espongono l'Ente all'azione vittoriosa del soggetto creditore; gli obblighi di pagamento, derivanti da puri fatti (indipendentemente dall'esistenza di un contratto); gli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziarie di condanna, anche sommarie o non definitive in quanto non passate in giudicato. L'art. 33 della legge 353/1990 di modifica dell'art. 282 del codice di procedura civile stabilisce che le sentenze di 1° grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti comportando in tal modo l'obbligo da parte degli enti pubblici di dover riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dall'emanazione di sentenze di primo grado. Il debito fuori bilancio deve avere i seguenti requisiti strutturali, e quindi deve essere: certo, (ossia presuppone l'esistenza di una obbligazione certa), liquido, (deve essere definito nel suo esatto ammontare), esigibile (il pagamento non è soggetto a termine o condizione).

Rilevato che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore

applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005).

Constatato che,

<u>in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive:</u>

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive.

Preso atto che,

- è stata notificata a questo Ente la Sentenza del Tribunale di Torino n. 2728/2022 del 22.06.2022, n. causa 8848/18 RG promossa da Generali Ass.ni SpA, per complessivi euro 199.032,00 relativa

ad una controversia in materia di circolazione stradale, condannando la Città Metropolitana di Torino (allegato A - alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento);
- nella stessa sentenza il Giudice condannava la compagnia di assicurazioni Lloyd's a manlevare al Città Metropolitana di Torino fino alla concorrenza di Euro 174.032,00, lasciando in carico della Città Metropolitana solo la differenza pari ad Euro 25.000,00.

Maggiori dettagli inerenti il solo iter processuale della causa sono esplicitati nell'apposita relazione del Dirigente del Servizio Assicurazioni, n 00084863 del 27.06.2022 (allegato B - alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento).

L'importo di Euro 25.000,00 posto a carico della Città metropolitana come indicato nel dispositivo della Sentenza trova già adeguata copertura finanziaria all'interno delle dotazioni finanziarie del capitolo 8927 (codice 1.10.05.02.001) all'uopo stanziate per eventi di tale genere.

Visto il parere espresso come da verbale n. 21 del 08/07/2022.

Sentita la I Commissione Consiliare nella seduta dell'11 luglio 2022.

La Città metropolitana di Torino, prima di procedere alla liquidazione, deve quindi provvedere al preventivo riconoscimento in Consiglio metropolitano del debito fuori bilancio (art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL ed in particolare della deliberazione n. 27 del 7 ottobre 2019 Corte dei Sezioni Autonomie) e solo successivamente liquidare il debito fuori bilancio riconosciuto.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, nonché alla regolarità contabile entrambi del Dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente richiesta dai Consiglieri;

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni meglio espresse in premessa e in base alla Relazione del Dirigente competente per materia sull'iter processuale della causa depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio su sentenza passata in giudicato per complessivi euro 25.000,00. Riferimento Sentenza:
   - n. 2728/2022 del 22.06.2022 depositata agli atti del presente provvedimento relativa ad una controversia in materia in materia di circolazione stradale;
2. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi

dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

~~~~~~~~

(Segue l'illustrazione della Consigliera Delegata Greco (3 min.) per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).

~~~~~~~~

Il Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività.

ATTO N. DEL_CONS 34

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 14

Votanti: 14

Favorevoli 11

(Cambursano - Cera - Cogno - Costantino - Greco - Guerrini - lo Russo - Mazza - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

Astenuti 3

(Cannati - D'Agostino - Tragaioli)

La delibera risulta approvata e immediatamente esecutiva.

~~~~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo
~~~~~~~~

N. R.G. 8848/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

sezione IV CIVILE

Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. 8848 dell'anno 2018

TRA

GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F. 00409920584), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. CALCAGNO MARCELLO

ATTRICE

E

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, in persona del Sindaco *pro tempore,* con gli avv.ti FABRIZIO BENINTENDI e DONATO GIACCO

CONVENUTA

E

Quegli ASSICURATORI dei LLOYD'S di cui al certificato n. 1911309, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. FEDERICO M. CORBO'

TERZA CHIAMATA

E

LLOYD'S INSURANCE S.A, GIÀ ASSICURATORI DEL LLOYD'S CHE HANNO

Firmato Da: DI DONATO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6d0fdcb5ec1b90b03d9fcad5d958186

ASSUNTO IL RISCHIO DI CUI AL CERTIFICATO N. 1911309, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* con l'avv. FEDERICO M. CORBO'

INTERVENIENTE

OGGETTO: azione ex art. 2055 e art. 2051 cod.- civ. – lesioni personali

rassegnate dalle parti le seguenti

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 83 comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 27/2020, per l'udienza figurata a trattazione scritta del 2 dicembre 2021.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la GENERALI ITALIA S.p.a. ha evocato in giudizio la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO per ottenere, in via di regresso ex art. 2055 cod. civ., il pagamento della somma di € 199.032,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, corrispondente a quanto versato in favore di Marsela HASIMI per i danni da quest'ultima subiti all'esito del sinistro stradale verificatosi il 2.4.2016, sulla S.P. 143 (Strada Stupinigi) in Torino.

In particolare, ha esposto che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, Giulia FONATANA, in qualità di conducente dell'autovettura Fiat 500, targata EL065JW (di proprietà di Giuseppe FONTANA), mentre percorreva la suddetta strada provinciale, in direzione Orbassano, giunta all'altezza del Km 10+900, nell'affrontare una curva sinistrorsa destrorsa, a causa dell'asfalto estremamente sdrucciolevole per la pioggia e per la tipologia di asfalto ivi presente, fuoriusciva dalla carreggiata e terminava la propria corsa sul campo agricolo presente sul lato destro. In questa fase dell'evento, investiva Marcela HASIMI che si trovava a piedi sulla piazzola sterrata posta sul lato destro della carreggiata. Dopo l'urto il pedone veniva sbalzato in aria e terminava sul margine della piazzola, riportando un danno biologico permanente quantificato nella misura del 30%, per il quale la società attrice liquidava, in via transattiva, la somma di € 199.032,00.

Ha dedotto che la responsabilità del sinistro era da ascriversi in via esclusiva alle pessime condizioni del manto stradale, caratterizzate da estrema scivolosità e usura dell'asfalto, tanto che nello stesso tratto stradale si erano verificati ulteriori sinistri, anche con esito mortale, nonostante le innumerevoli segnalazioni trasmesse alla CITTA' METROPOLITANA DI TORINO da parte della

Firmato Da: DI DONATO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6d0fdcb5ec1b90b03d9fcad5d958186

Polizia Municipale.

La CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO si è costituita in giudizio contestando la propria responsabilità e deducendo che il sinistro non fosse imputabile al cattivo stato di manutenzione della strada, non essendo emersa con certezza l'effettiva causa che aveva determinato la perdita di controllo del veicolo Fiat 500 da parte della sua conducente. In particolare, ha dedotto che:- la strada risultava viscida e bagnata a causa delle avverse condizioni metereologiche;- vi era ampia e diffusa segnaletica di avviso agli utenti di "*strada sdrucciolevole*" e di riduzione della velocità; - la conducente della Fiat avrebbe dovuto rispettare il disposto degli artt. 141 e 342 del Codice della Strada (C.d.S.); - molto probabilmente la perdita di controllo del mezzo era stata causata da una distrazione o da un malore della conducente, oppure da una errata manovra di guida.

Ha contestato la sussistenza della propria responsabilità ex art. 2051 cod. civ., sostenendo di aver adottato tutte le misure preventive e le cautele necessarie per evitare l'evento e che la cosa in custodia era stata solo l'occasione ma non la causa del sinistro.

Ha, infine, contestato l'avversaria quantificazione del danno, chiedendo il rigetto della domanda.

In subordine, previa chiamata in causa della Quegli ASSICURATORI dei LLOYD'S di cui al certificato n. 1911309, ha chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare la compagnia assicurativa a tenerla indenne e manlevarla, con spese di resistenza a carico della terza chiamata ex art. 1917 comma 2 cod. civ.

La compagnia Quegli ASSICURATORI dei LLOYD'S di cui al certificato n. 1911309, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, i limiti del massimale di polizza previsti per la responsabilità civile verso terzi e la franchigia di € 25.000,00 per ciascun sinistro.

Nel merito, ha contestato la domanda attorea associandosi alle difese del proprio assicurato, anche in punto *quantum*. In particolare, ha dedotto l'assenza di anomalie della sede stradale tali da pregiudicarne la percorribilità e ha imputato le cause del sinistro alla condotta imprudente della conducente, alla velocità del veicolo non adeguata allo stato dei luoghi ovvero all'usura degli pneumatici. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda; in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità della CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, accertare e dichiarare il carattere minoritario del coinvolgimento della stessa nella verificazione dell'evento e

Firmato Da: DI DONATO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6d0fdcb5ec1b90b03d9fcad5d958186

dichiarare Quegli ASSICURATORI dei LLOYD'S di cui al certificato n. 1911309 tenuti a garantire e manlevare l'assicurata limitatamente all'importo accertato in corso di causa, nei limiti della polizza certificato n. 1911309, e quindi al netto della franchigia di € 25.000; con vittoria di spese di lite.

Nelle more del giudizio è intervenuta in qualità di successore la compagnia Lloyd's Insurance S.A, già assicuratori del Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. 1911309 chiedendo l'estromissione dal giudizio di Quegli ASSICURATORI dei LLOYD'S di cui al certificato n. 1911309.

***

La domanda è fondata e va accolta.

La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 2051 cod. civ.

La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere applicabile la disciplina della responsabilità per danni da cose in custodia anche nei confronti della pubblica amministrazione e, in particolare, per danni cagionati agli utenti dei beni demaniali, quali le strade pubbliche.

In estrema sintesi, questi i principi che regolano la materia espressi dalla Suprema Corte (cfr. tra le più recenti Cass. n. 2477/2018; 27724/2018):

- la responsabilità ex articolo 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa o una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr. Cass. n. 15761/2016);
- affinché sussista la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato "*cagionato*" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa (cfr. Cass. n. 12027/2017), mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 4476/2011);
- grava, pertanto, sul danneggiato solo l'onere di provare il verificarsi del fatto e l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre spetta al custode provare che il

Firmato Da: DI DONATO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6d0fdcb5ec1b90b03d9fcad5d958186

danno sia stato causato dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;

- anche se la condotta del danneggiato non assume i caratteri del fortuito, tale da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 cod. civ. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'articolo 2056 cod. civ.), da accertare anche d'ufficio sulla base delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 20619/2014).

Con altre pronunce la Suprema Corte ha precisato che l'esenzione del custode del bene pubblico dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. deve essere valutata non solo e non tanto in considerazione dell'estensione dello stesso e della possibilità di un effettivo controllo, quanto piuttosto anche in ragione della causa concreta da cui è derivato il danno, in quanto se quest'ultimo "*è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ..*" (*cfr.* Cass. n. 15042/2008; n. 20427/2008).

Ancora, "*La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione ... la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode*" (cfr. Cass. n. 6703/2018 che richiama Cass. n. 7805/2017; n. 4768/2016; n. 5622/2016; n. 5695/206; n. 6101/2013; n. 21508/2011; n. 15720/2011; n. 15389/2011).

Firmato Da: DI DONATO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6d0fdcb5ec1b90b03d9fcad5d958186

Dunque, laddove la situazione di pericolo sia stata ingenerata da caratteristiche intrinseche alla struttura del bene, e dunque da fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode - quali, in materia di strade, a titolo meramente esemplificativo, il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole – sarà configurabile la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sussistendo in capo alla p.a. un obbligo di controllo e di manutenzione del bene demaniale; mentre se la situazione di pericolo sia stata estemporaneamente creata da terzi o da fattori esterni, non conoscibili ne' tempestivamente, neanche con la diligenza richiesta all'ente pubblico nell'esercizio dell'attività di manutenzione e controllo, l'agente dannoso dovrà essere considerato come fortuito.

La prima verifica da compiere per l'individuazione della normativa applicabile alla fattispecie concreta attiene, dunque, alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'area pubblica in cui si è verificato il sinistro, alla esigibilità da parte dell'ente pubblico convenuto di una manutenzione tale da garantire la sicurezza del transito veicolare, considerate le condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto e gli agenti esterni che abbiano eventualmente innescato sul bene in custodia l'insorgere di un processo dannoso.

Nel caso in esame si ritiene applicabile la disciplina citata in quanto il fatto si è verificato sulla S.P. 143 ossia su una strada pacificamente a intensa percorrenza e di collegamento tra due centri (Stupinigi e Orbassano), a causa dell'accertata estrema sdrucciolevolezza del manto stradale, aggravata dalle condizioni metereologiche sfavorevoli (pregressa pioggia).

Le condizioni del manto stradale nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro e, segnatamente, l'estrema sdrucciolevolezza e scivolosità dello stesso, risultano in maniera incontrovertibile dalla documentazione acquisita in atti e dalle testimonianze raccolte.

In particolare, nel verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose redatto dagli agenti di Polizia Municipale della Città di Orbassano intervenuti nell'immediatezza dei fatti, l'incidente stradale per cui è causa viene così descritto: *"...Fontana Giulia percorreva la SP 143 strada Stupinigi con senso di percorrenza da Stupinigi verso Orbassano. La stessa nel percorrere la curva a sinistra con visuale libera presente al chilometro 10+900 immediatamente dopo all'intersezione con la strada laterale che porta i civici 104 e 106...* ***a causa dell'asfalto estremamente sdrucciolevole per la pioggia e per la tipologia di asfalto ivi presente, perdeva il***

Firmato Da: DI DONATO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6d0fdcb5ec1b90b03d9fcad5d958186

controllo della propria vettura, *fuoriusciva dalla carreggiata e terminava la propria corsa sul campo agricolo laterale presente sul lato destro...".*

Quanto alla descrizione dello stato dei luoghi risulta ancora dal citato verbale che il manto stradale era in discrete condizioni "***ma fortemente sdrucciolevole, che presenta scarsa aderenza in caso di condizioni meteo sfavorevoli***" e che "*Lo stesso risultava bagnato per la pioggia caduta in precedenza* ***ed estremamente sdrucciolevole, tanto da rendere difficoltoso persino il camminamento a piedi degli operatori di polizia locale intervenuti per i rilievi del caso*** *...".*

Gli agenti intervenuti segnalavano altresì che nel tratto di strada in oggetto si erano già verificati ulteriori "*innumerevoli incidenti stradali gravi*" di cui uno con esito mortale. Precisavano, difatti, che il tratto di strada era già stato oggetto di perizia tecnica disposta dalla Procura della Repubblica a seguito del sinistro con esito mortale avvenuto il 16/12/2014, al fine di accertare l'effettiva aderenza del manto stradale e che "*nonostante le innumerevoli segnalazioni trasmesse alla Città Metropolitana di Torino*" da parte del Comando "*ove veniva evidenziata la pericolosità del manto stradale a causa della sua scivolosità*" non erano stati eseguiti i lavori migliorativi, se non la mera realizzazione di rallentatore con effetto sonoro.

Ancora, nella parte del verbale dedicata alla descrizione della dinamica dell'incidente viene nuovamente ribadito che "*La signora Fontana Giulia ... affrontava la curva a sinistra ... e non appena la oltrepassava, probabilmente a causa del manto stradale fortemente sdrucciolevole, sia perché è bagnato dalla pioggia e sia dalle condizioni dell'asfalto che risulta estremamente scivoloso tanto da rendere difficoltoso persino il camminamento degli operatori della polizia locale intervenuti per i rilievi di rito... perdeva il controllo del veicolo*".

L'estrema sdrucciolevolezza del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro oggetto di causa emerge anche in maniera inconfutabile dal decreto di archiviazione emesso dal gip nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico di Giulia Fontana per il reato di cui all'articolo 590 bis cod. pen. in cui si legge: "*... il fondo stradale dove si è verificato il sinistro è caratterizzato da estrema sdrucciolevolezza, tanto da essere notoriamente teatro di analoghi incidenti, anche con esiti peggiori di quelli in concreto derivati nel caso di specie".*

Firmato Da: DI DONATO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6d0fdcb5ec1b90b03d9fcad5d9958186

Infine, le condizioni di estrema scivolosità del manto stradale, tanto da non consentire neanche agli agenti intervenuti di riuscire a stare in piedi, sono state confermate dal testimone Fabrizio BRUNO, escusso in qualità di agente intervenuto sul posto, che sul punto ha dichiarato: "*Abbiamo notato l'estrema sdrucciolevolezza dell'asfalto, infatti tempo prima c'era stato un incidente mortale presumibilmente riconducibile anche a questo in base anche a una perizia disposta nel processo penale. Anche noi facevamo fatica a stare in piedi in quel tratto*".

Occorre ulteriormente rilevare che, nella perizia svolta dall'ing. Colacino su incarico del PM in relazione a un sinistro mortale verificatosi nel 2014 sulla SP 143 in prossimità del luogo di verificazione del sinistro per cui è causa, il CT riscontrava l'avanzato stato di usura del manto stradale, rilevando come lo stesso fosse visibile ad occhio nudo. Il CT, inoltre, eseguiva uno "*skid test*" con l'ausilio di una società specializzata per misurare "*la resistenza di attrito radente*" del manto stradale, al fine fi verificare la "*capacità dello stesso di fornire le caratteristiche di attrito necessarie alla tenuta degli pneumatici dei veicoli percorrenti la strada*", riscontrando che i valori medi rilevati (attestatisi intorno a 30/33) fossero inferiori a quelli minimi (45-50) calcolati sulla base del Disciplinare descrittivo della Provincia di Torino (doc. n. 12 e 13).

Tali considerazioni sono state integralmente recepite nella perizia di parte redatta dal CT ing. Petrillo nell'ambito del procedimento penale a carico di Giulia FONTANA, con l'ulteriore precisazione che alcun intervento era stato svolto a distanza di oltre un anno dall'esecuzione della prova, atteso che solo nel maggio 2016 la Provincia di Torino aveva provveduto alla riasfaltatura (parziale) del tratto di strada in oggetto (cfr. doc. n. 12, pag. 30).

Tali dati di fatto non sono stati specificamente contestati dalle parti, né la CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ha dedotto o provato che le condizioni dell'asfalto al momento del verificarsi del sinistro per cui è causa fossero conformi al grado minimo di "resistenza" desumibile dal Disciplinare già citato e adottato dal medesimo ente pubblico (come meglio richiamato a pag. 6 e 7 della relazione del CT, doc. n. 13).

Deve, pertanto, ritenersi ampiamente provato che il tratto stradale in cui si è verificato il sinistro per cui è causa fosse estremamente sdrucciolevole e scivoloso e che tale situazione di notevole pericolosità, dimostrata anche dai numerosi incidenti verificatisi tra il 2014 e il 2015, fosse ben nota all'amministrazione convenuta che, pur a fronte delle segnalazioni effettuate dalla Polizia

Firmato Da: DI DONATO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6d0fdcb5ec1b90b03d9fcad5d958186

Municipale, nonché dei citati sinistri (taluni dei quali con esito purtroppo mortale), è rimasta inerte per almeno due anni prima di procedere alla riasfaltatura parziale dello stesso.

Ciò posto, dal quadro probatorio formatosi in corso di causa, e segnatamente dalle testimonianze rese, dal rapporto di incidente stradale, dalle richiamate perizie e dal decreto di archiviazione, la causa della perdita di controllo del veicolo Fiat 500 condotto da Giulia FONTANA è ravvisabile esclusivamente nelle descritte condizioni di estrema scivolosità dell'asfalto.

Le allegazioni svolte sul punto dalla parte convenuta e dalla terza chiamata sulla riconducibilità causale della perdita di controllo del mezzo a un eccesso di velocità della vettura condotta da Giulia FONTANA, all'usura degli pneumatici, a una non meglio precisata "*erronea manovra di guida*" ovvero, ancora, a una distrazione o a un malore della conducente, sono rimaste del tutto sfornite di prova.

Anzi, dal quadro probatorio formatosi in corso di causa, risulta che la condotta di guida di Giulia FONTANA, con particolare riguardo alla velocità, sia stata del tutto conforme alle prescrizioni imposte dal Codice della Strada e alle comuni norme di prudenza.

Sul punto, difatti, i testimoni oculari presenti sul luogo del sinistro, sentiti a sommarie informazioni nell'immediatezza del fatto, hanno univocamente e concordemente dichiarato che la Fiat 500 procedeva molto lentamente nella propria corsia di marcia e nulla hanno riferito su eventuali manovre anomale prima dello sbandamento del veicolo. In particolare, il teste Fabrizio CROSARA ha riferito: "*...ho visto una cinquecento grigia che percorreva la strada nel senso opposto al mio e* ***andava molto piano****, appena superata la curva ho visto la cinquecento che iniziava a scodare e perdeva il controllo...*". Di analogo tenore le dichiarazioni rese da Davide Diego LAI: "*...Nella direzione opposta alla mia direzione di marcia ho visto una Fiat cinquecento grigia che* ***procedeva lentamente*** *e subito dopo che questa aveva superato la curva... ho visto che* ***questa macchina nonostante andasse piano sbandava*** *con la parte posteriore...*".

I testimoni hanno confermato anche nel presente giudizio l'andatura lenta della vettura condotta da Giulia FONTANA (cfr. teste CROSARA: "*...procedevamo entrambi piano perché era una giornata di pioggia e la strada era molto scivolosa. Credo che andassimo sui 50 km/h. Credo che il limite lì sia di 50 km/h*"; teste LAI: " ... *Credo che procedesse al massimo a 40 km/h, non di più perché la strada è sdrucciolevole e piena di curve, si sa che è una strada scivolosa...*").

Firmato Da: DI DONATO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6d0fdcb5ec1b90b03d9fcad5d958186

Anche gli agenti di Polizia Municipale intervenuti sul posto hanno confermato che la Fiat 500 procedeva a velocità "*estremamente ridotta*" e ciò non solo per averlo appreso dai testimoni oculari escussi nell'immediatezza ma anche in base all'entità dei danni riportati dal veicolo. (cfr. dichiarazioni Fabrizio BRUNO: "... *All'arrivo non abbiamo riscontrato eccesso di velocità della Fiat 500 in quanto i testi oculari sentiti nell'immediatezza sul posto avevano dichiarato che la 500 procedeva a velocità estremamente ridotta. Inoltre i danni non erano così rilevanti da poter dedurre una velocità estrema o comunque più alta.*).

Infine, si legge nel decreto di archiviazione del GIP: "*E' stato inoltre accertato tramite l'escussione dei testimoni come possa essere esclusa fra le possibili cause del sinistro l'elevata velocità del mezzo, che tutti hanno riferito essere invece particolarmente limitata a causa delle avverse condizioni atmosferiche*"

In definitiva, non vi è alcun elemento di prova da cui si possa anche solo desumere che la velocità del veicolo Fiat 500 fosse superiore al limite di 50 km/h imposto nel tratto di strada in esame o anche solo inadeguato rispetto alle condizioni della strada e metereologiche in atto, essendo emerso, al contrario, che Guida FONTANA procedesse a una velocità estremamente ridotta e che il veicolo abbia sbandato nonostante l'andatura molto lenta.

Né sono emersi in alcun modo elementi di prova, anche solo di carattere presuntivo, della riconducibilità causale della perdita di controllo del veicolo a un malore, a una distrazione o a una manovra errata della conducente della Fiat 500 che, anzi, procedeva molto lentamente proprio in considerazione delle avverse condizioni metereologiche e in quanto si trovava in prossimità di una curva e che nulla avrebbe potuto fare per impedire l'evento.

Non è stato, infine, dimostrato che la condizione di usura sulle spalle laterali degli pneumatici riscontrata dagli agenti verbalizzanti abbia causato o concorso a causare lo sbandamento del veicolo e il successivo impatto con il pedone. Difatti, se è pur vero che nel verbale di incidente gli agenti di Polizia Municipale hanno dato atto di un'usura sulle spalle laterali di almeno il 60% e anche di maggiore entità in altri punti, occorre, tuttavia, considerare, che, da un lato, non è stata elevata alcuna sanzione a riguardo – per cui deve presumersi che lo stato degli pneumatici fosse conforme

Firmato Da: DI DONATO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6d0fdcb5ec1b90b03d9fcad5d958186

agli standard di sicurezza richiesti dalla normativa all'epoca vigente e tale da consentire la circolazione – dall'altro, non è stato dimostrato se, in quale modo e in quale misura, la riscontrata usura parziale degli pneumatici abbia potuto determinare la perdita di controllo del mezzo, a fronte della accertata estrema scivolosità del manto stradale.

Non vi è prova, dunque, che lo stato degli pneumatici non fosse conforme alle prescrizioni tecniche all'epoca vigenti, quali richiamate dall'art. 79 del CdS, per cui, anche sotto tale profilo, alcun profilo di colpa può essere addebitato alla conducente del veicolo Fiat 500.

Ciò chiarito, posto che oggetto dell'accertamento è la sussistenza di una condizione di potenziale pericolosità del bene in custodia da porsi in nesso causale con l'evento dannoso, deve ritenersi provato che la SP143, pacificamente di proprietà dell'ente convenuto, fosse al momento del verificarsi del sinistro, particolarmente scivolosa e che abbia determinato con efficacia causale esclusiva la perdita di aderenza del veicolo Fiat 500 in transito e, di conseguenza, lo sbandamento del mezzo e l'impatto con il pedone Marsela HASIMI che in quel frangente si trovava sulla piazzola laterale destra esterna alla carreggiata.

Va, dunque, affermata la responsabilità della Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., in qualità di ente proprietario della strada.

Va precisato, quanto all'applicabilità della richiamata normativa, che non solo si tratta di una strada provinciale di ordinaria percorrenza e di utilizzo continuo tale da richiedere un controllo costante ed efficace da parte dell'ente proprietario, ma che, nel caso specifico, l'ente convenuto era stato reso edotto con plurime segnalazioni, nel corso del tempo, delle condizioni di particolare pericolosità del tratto stradale e dei numerosi incidenti che ivi si erano verificati e aveva, pertanto, una conoscenza diretta della sussistenza della fonte di pericolo che ne avrebbe imposto un pronto ed adeguato intervento, non risultando sufficiente la mera istituzione del limite di velocità di 50 km/h e l'installazione di segnaletica di "strada sdrucciolevole" in presenza di pioggia o neve e di "rallentare".

La causa dell'evento dannoso va, dunque, ravvisata nelle peculiari condizioni di scivolosità del tratto stradale in esame non imputabili a un fattore estrinseco, imprevedibile e impossibile da eliminare e tale da integrare il caso fortuito, ma anzi rispetto al quale era stata ripetutamente richiamata l'attenzione dell'ente e richiesto un intervento risolutivo, avvenuto poi solo dopo il

Firmato Da: DI DONATO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6d0fdcb5ec1b90b03d9fcad5d958186

verificarsi di una pluralità di sinistri.

In ordine all'accertamento del nesso eziologico giova richiamare, altresì, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "*L'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio*". (*cfr.* Cass. n. 13214/2012).

Nella fattispecie in esame, poiché è certo che il sinistro si sia verificato; che il tratto stradale in oggetto era talmente scivoloso da rendere difficoltoso l'equilibrio in posizione eretta persino per i pedoni; che numerosi altri sinistri si erano verificati proprio in quel tratto, tanto da allertare il Comando di Polizia Municipale di Orbassano che si era attivato per richiedere un intervento risolutivo della Provincia, deve ritenersi provato, alla luce del riportato quadro probatorio, che lo sbandamento del mezzo condotto da Giulia FONTANA sia stato provocato in via esclusiva dalla estrema sdrucciolevolezza del fondo stradale.

In ordine alla quantificazione del danno liquidato in via transattiva alla danneggiata Marsela HASIMI nella misura di € 199.032,00, incluse le spese legali, occorre premettere che le contestazioni sollevate dalle parti convenuta e terza chiamata sul punto sono del tutto generiche.

Parte convenuta si è, difatti, limitata ad eccepire che la quantificazione avversaria sia stata "*eccessiva e infondata*"; mentre la terza chiamata ha eccepito l'inopponibilità della stessa poiché eseguita sulla base di accertamenti unilaterali.

Ora, posto che nel presente giudizio non sarebbe stato possibile disporre alcuna ctu medico legale (se non in via meramente documentale) per valutare l'invalidità permanente e temporanea riportata dalla danneggiata essendo quest'ultima estranea al presente giudizio, va rilevato come dalla documentazione medica prodotta e dalle relazioni medico legali svolte dai consulenti nominati dalla GENERALI ITALIA S.p.a. emergano con sufficiente certezza la natura e l'entità dei danni riportati da Marcela HASIMI all'esito del sinistro per cui è causa.

In particolare, dalla consulenza psichiatrico forense redatta dal dr. Pirfo emerge che la HASIMI ha riportato un "*disturbo accertato che deve essere considerato danno biologico permanente all'integrità fisica della persona*" con attribuzione dei punteggi minimi indicati per il Disturbo

Firmato Da: DI DONATO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6d0fdcb5ec1b90b03d9fcad5d958186

dell'Adattamento non complicato (in base a SIMLA Linee Guida per la valutazione Medico Legale del danno alla persona in ambito civilistico richiamate a pag. 16, doc. n. 6).

Nella consulenza medico legale conclusiva redatta su incarico di GENERALI dal dr. Massimelli, viene dato atto degli esiti di grave trauma cranico commotivo con frattura parietale destra, con interessamento della rocca e del condotto uditivo esterno, lesioni encefaliche accertate con fratture costali multiple di sinistra, frattura scomposta clavicola sinistra ed esiti di infrazione processo spinoso quinta e sesta vertebra dorsale; il danno complessivamente riportato, considerati anche gli esiti della consulenza neuropsichiatrica, viene quantificato intorno al 28% circa, con un'invalidità temporanea di un anno, di cui quattro mesi e mezzo al 100%, un mese e mezzo al 75% e il residuo periodo al 50%.

Ebbene, a fronte delle predette valutazioni e della documentazione clinica allegata, nulla è stato specificamente dedotto da parte convenuta e dalla terza chiamata che non hanno in alcun modo allegato una non corretta quantificazione della percentuale di danno, né proposto una diversa valutazione medico legale sulla base dei dati clinici disponibili.

Di contro, la quantificazione operata da parte attrice risulta coerente con la natura e l'entità delle lesioni accertate dai consulenti di parte nominati e risultanti dalla documentazione medica prodotta, tenuto, altresì, conto dell'evidente interesse della compagnia di assicurazione a contenere il danno entro i limiti delle evidenze probatorie.

Va ulteriormente osservato che, come risulta dal foglio di calcolo prodotto sub doc. n. 8, il danno è stato liquidato sulla base delle allora vigenti Tabelle del Tribunale di Milano, considerando una percentuale di invalidità permanente del 30% e il valore medio per l'invalidità temporanea, e senza il riconoscimento di alcuna voce a titolo di cd. personalizzazione, a fronte di una richiesta risarcitoria ben più elevata (di €486.784,50, doc. n. 3) effettuata sulla base di una quantificazione del danno biologico permanente stimato nella misura del 40%.

Ebbene, alla luce di tali considerazioni e in assenza di rilievi specifici in ordine alla quantificazione del danno biologico permanente e temporaneo e ai criteri di liquidazioni utilizzati (del tutto conformi a quelli all'epoca considerati "equi" dalla prevalente giurisprudenza di legittimità), la domanda deve essere integralmente accolta.

Firmato Da: DI DONATO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6d0fdcb5ec1b90b03d9fcad5d958186

Pare superfluo ancora rilevare sul punto che il pagamento della somma di € 199.032,00 in favore di Marsela HASIMI da parte di GENERALI ITALIA S.p.a. è oggetto di prova documentale, essendo stato prodotto atto di quietanza del 9.10.2017 (doc. n. 9), né è mai stato contestato dalle parti.

La CITTA' METROPOLITANA DI TORINO deve, pertanto, essere condannata al pagamento in favore di GENERALI ITALIA S.p.a. della somma di € 199.032,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento (9.10.2017) al saldo (cfr. Cass. n. 1336/2009).

Va, infine, accolta, nei limiti che seguono, la domanda di manleva formulata da CITTA' METROPOLITANA DI TORINO nei confronti di LLOYD'S INSURANCE S.A, GIÀ ASSICURATORI DEL LLOYD'S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DI CUI AL CERTIFICATO N. 1911309.

In via preliminare, occorre rilevare che con comparsa di intervento del successore depositata il 17.3.2021 la LLOYD'S INSURANCE S.A, già assicuratori del Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. 1911309, è intervenuta nel presente giudizio in qualità di successore di Quegli ASSICURATORI dei LLOYD'S di cui al certificato n. 1911309, in forza di quanto disposto dalla High Court of Justice Business and Property Court of England and Wales Companies Court con la Part VII Ordinanza, con la quale, con efficacia dal 31.12.2020, è stata autorizzata alla gestione degli adempimenti contrattuali derivanti da polizza sottoscritte dagli Assicuratori del Mercato dei Lloyd's prima della cessazione del periodo di transizione (doc. n. 1).

Ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., visto il consenso (espresso) della parte convenuta e (implicito) della terza chiamata, va disposta l'estromissione dal giudizio di Quegli ASSICURATORI dei LLOYD'S di cui al certificato n. 1911309, stante il subentro nella relativa posizione di Lloyd's Insurance S.A, già assicuratori del Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. 1911309.

Ciò posto, nel merito, non è contestato ed è oggetto di prova documentale la stipula tra le suddette parti, in data 14.1.2016, della polizza assicurativa nr. 1911309 avente ad oggetto la copertura per i danni da responsabilità civile verso terzi (doc. n. 3).

Risulta, però, dall'art. 49 delle condizioni di polizza che "*l'assicurazione entra in vigore dopo i primi Euro 25.000,00 per sinistro R.C.T....importo che resta a totale carico del Contraente quale "Self Insurance Retention" e, ancora, "La garanzia R.C.T...comincia ad operare per l'importo*

Firmato Da: DI DONATO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6d0fdcb5ec1b90b03d9fcad5d958186

superiore di franchigia, importo che resta a carico del Contraente a titolo di franchigia assoluta". (doc. n. 3).

Ne consegue che Lloyd's Insurance S.A, già assicuratori del Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. 1911309 va condannata a manlevare e tenere indenne la CITTA' METROPOLITANA DI TORINO di quanto quest'ultima sia tenuta a pagare in favore di GENERALI ITALIA S.p.a., fino alla somma di € 174.032,00.

Va, altresì, accolta la domanda di CITTA' METROPOLITANA DI TORINO di essere manlevata e tenuta indenne delle spese di resistenza ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.p.c.

Le spese di lite tra GENERALI ITALIA S.p.a. e CITTA' METROPOLITANA DI TORINO seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del *decisum* (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55.

Le spese di lite tra CITTA' METROPOLITANA DI TORINO e Lloyd's Insurance S.A, già assicuratori del Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. 1911309 sono interamente compensate in ragione della totale adesione della compagnia alle difese dell'assicurato rispetto alla domanda attorea e all'accoglimento dell'eccezione sulla franchigia.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da GENERALI ITALIA S.P.A. contro CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, con la chiamata in causa di Quegli ASSICURATORI dei LLOYD'S di cui al certificato n. 1911309 e l'intervento di LLOYD'S INSURANCE S.A, già assicuratori del Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. 1911309, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* al pagamento in favore di GENERALI ITALIA S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore,* della somma di € 199.032,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 9.10.2017 al saldo.
2) Condanna CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di GENERALI ITALIA S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore* delle spese processuali che liquida in complessivi € 13.430,00, oltre a € 832,50 per c.u. e marca, nonché rimborso sulle spese generali nella misura del 15%,

Firmato Da: DI DONATO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6d0fdcb5ec1b90b03d9fcad5d958186

Iva e Cpa e successive occorrende.

3) Accoglie parzialmente la domanda di CITTA' METROPOLITANA DI TORINO nei confronti di LLOYD'S INSURANCE S.A, già assicuratori del Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. 1911309 e per l'effetto condanna quest'ultima a manlevare e tenere indenne CITTA' METROPOLITANA DI TORINO di quanto la stessa sia tenuta a corrispondere in favore di GENERALI ITALIA S.p.a. in forza del precedente punto 1) fino alla somma di € 174.032,00 e in forza del precedente punto 2).
4) Dichiara l'estromissione di Quegli ASSICURATORI dei LLOYD'S di cui al certificato n. 1911309 dal presente giudizio.
5) Compensa integralmente le spese di lite tra CITTA' METROPOLITANA DI TORINO e Lloyd's Insurance S.A, già assicuratori del Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. 1911309.

Torino, 21 giugno 2022

Il giudice

dr.ssa Valeria Di Donato

Firmato Da: DI DONATO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6d0fdcb5ec1b90b03d9fcad5d958186

Io sottoscritto Avv. Marcello CALCAGNO, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, e dell'art. 16 undecies, comma 1, DL 179/2012 attesto che trattasi di documento digitale (sentenza n. 2728/2022, pubblicata il 22.06.2022, RG 8848/2018, rep. n. 6770/2022 del 22.06.2022, Tribunale di Torino, Sezione IV civile, Giudice Dott.ssa Valeria DI DONATO) proveniente ed estratto dai sistemi informatici di Cancelleria.

Ne attesto la conformità, in ogni sua componente, all'originale conservato nei sistemi informatici di Cancelleria.

Genova, lì 22.06.2022

Avv. Marcello CALCAGNO

Prot. n. 00084863 / 22 - Class. 5.07 Torino, 27 giugno 2022

Allegato.

- Sentenza esecutiva del Tribunale di Torino n. 2728/2022 del 22.06.2022

Riferimento.

- Notifica sentenza di sinistro stradale: ad avv.to della CMTo ritrasmessa all'ente in data 22 giugno 2022

RELAZIONE

Debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma a) del Dlgs 267/2000 e s.m.i. – SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI TORINO n. 2728/2022 del 22.06.2022 (causa 8848/18 RG – controversia su danni da sinistro stradale)

MOTIVO DEL CONTENDERE DELLA SENTENZA:

La materia del contendere ha come oggetto il regresso (ex art. 2055 c.c.) del risarcimento danni riconosciuti ad un pedone a seguito di un sinistro stradale occorso a causa del manto stradale reso sdrucciolevole dalle forti piogge lungo il demanio stradale metropolitano (SP 143).

RICOSTRUZIONE DELL'EVENTO SINISTROSO OCCORSO

La parte attrice è la società Generali Assicurazioni SpA.

La Generali Ass.ni SpA inviò in data 25.01.2018 (n. prot. ricezione 010875) un'apposita istanza di rivalsa, in particolare la richiesta era inerente ai danni subiti e liquidati al pedone Hasimi Marsela, in conseguenza di un sinistro stradale che ha visto coinvolto l'auto (Fiat 500 tg EJ065JW) del sig. Fontana Giuseppe e il pedone Hasimi Marsela sulla strada Provinciale 143 altezza km 10+900.

La parte attrice, in data 12.04.2018 fece notificare, tramite il proprio legale, un atto di citazione all'Ente.

La nostra compagnia di assicurazioni (Lloyd's) rifiutò la copertura del sinistro adducendo alla mancanza di *"accidentalità del fatto"*.

Il Servizio Avvocatura avviò immediatamente l'iter per nominare un legale di fiducia che provvedesse alla costituzione in giudizio ed alla chiamata in terzo della compagnia di assicurazioni Lloyd's.

SINTESI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE del 2022

Il Tribunale di Torino, con la sentenza in riferimento:

- ha accolto la richiesta di controparte per l'intera somma di Euro 199.032,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal 09.10.2017 al saldo;
- ha accolto la domanda della CMTo nei confronti di Lloyd's, condannando la stessa a malevare la CMTo nei confronti di Generali Ass.ni SpA fino alla somma di Euro 174.032,00.

La Sentenza in questione è stata notificata in data 22 giugno 2022 all'Avvocato che ha provveduto alla difesa della Città Metropolitana.

Il dispositivo della Sentenza condanna l'Ente al pagamento della somma di € 25.000,00 a titolo di rivalsa.

L'importo a carico della Città Metropolitana è quindi complessivamente pari a € 25.000,00. Importo che trova già adeguata copertura finanziaria all'interno delle dotazioni del capitolo 8927 (codice 1.10.05.02.001), all'uopo stanziato per eventi di tale genere. Restano a carico di Lloyd's l'importo della sentenza pari ad € 174.032,00.

La Città metropolitana di Torino, prima di procedere alla liquidazione deve far approvare dal Consiglio metropolitano il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, ai sensi della deliberazione n. 27 del 7 ottobre 2019 Corte dei Sezioni Autonomie.

Il Dirigente della Direzione
Finanza e Patrimonio
Dott. Enrico Miniotti
(f.to in digitale)

EM/lc

Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 21 del 08/07/2022

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare PDEL_CONS n. 48 del 29.06.2022, avente ad oggetto: **<< Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. a) D.L.gs 267/2000 e s.m.i. derivante da sentenze esecutive>>.**

Premesso che:

La CMTO ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la proposta di deliberazione citata in oggetto, dalla quale risulta che:

- è stata notificata all' Ente la Sentenza del Tribunale di Torino n. 2728/2022 del 22.06.2022, n. causa 8848/18 RG promossa da Generali Ass.ni Spa, per complessivi euro 199.032,00 relativa ad una controversia in materia di circolazione stradale, condannando la Città Metropolitana di Torino;
- nella stessa sentenza il Giudice condanna la compagnia di assicurazioni Lloyd's a manlevare la Città Metropolitana di Torino fino alla concorrenza di Euro 174.032,00, lasciando in carico della Città Metropolitana solo la differenza pari ad Euro 25.000,00.
- l'importo di Euro 25.000,00 posto a carico della Città metropolitana, come indicato nel dispositivo della Sentenza, trova adeguata copertura finanziaria all'interno delle dotazioni finanziarie del capitolo 8927 (codice 1.10.05.02.001) del bilancio 2022.

Segnalato che:

L'articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, stabilisce che *"con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, (…) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)"*.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del

debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione *(Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno).*

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente *(punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno).*

Preso atto che:

Il debito fuori bilancio di cui trattasi a carico della Città Metropolitana di Torino, di ammontare pari ad euro **25.000,00**, risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

Visto:

l'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Dato atto che:

Risulta acquisito il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000.

Tutto ciò premesso:

Il Collegio dei revisori dei conti

1) **Esprime** parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro **25.000,00** di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL_CONS 48 in data 29.06.2022, avente ad oggetto il Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs.

267/200 e s.m.i., derivante da sentenze esecutive.

2) **Segnala** l'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti;

Letto, confermato, sottoscritto

Il collegio dei revisori

A. Perrone, presidente,

P. Capretti, componente,

R. Nuzio Guercio, componente.